

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE MONDOSOLE – APS

(CENTRO PER ANORESSIA, BULIMIA E BINGE EATING)

L'anno duemilaventicinque, il giorno trenta del mese di maggio, ad ore 9,30 in Rimini, C.so D'Augusto 115, presso lo studio della Rag. Miranda Pironi, ha luogo l'assemblea straordinaria dell'associazione, in prima convocazione, debitamente convocata.

Sono presenti numero sette associati.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Signora Ciavatta Laura Maria, la quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione, che essendo presenti n. 7 associati su 8 associati iscritti, è validamente costituita per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1 – Modifica dell'art. 5 e dell'art. 7 dello Statuto Associativo

2 – Varie ed eventuali

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la Signora Ciavatta Chiara, che presente, accetta l'incarico.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, al fine di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) per l'acquisizione della qualifica di Associazione di promozione sociale.

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî.
- Prendere visione dei libri sociali dell'Ente, con possibilità di ottenerne, copia previa richiesta motivata inviata per iscritto all'Organo di amministrazione;
- Esprimere il proprio voto in assemblea, ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I soci sono obbligati a:

- Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- Versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Chiara Ciavatta
Laura Ciavatta



Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dall'Organo di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre membri dell'Organo di amministrazione o un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da inviarsi a ciascun associato almeno 15 giorni prima della data della riunione. La convocazione è valida anche quando è inviata a mezzo posta elettronica certificata o altro strumento che ne attesti l'avvenuta spedizione, mediante pubblicazione sul sito.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Approva eventuali regolamenti;
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- Si esprime sulla reiezione di domande di ammissioni di nuovi associati;
- Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
- Individua le attività diverse di cui all'ultimo comma dell'art. 2 che precede.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria occorrono in prima convocazione la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto con il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli stessi, con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.



Detto Statuto, così come sopra modificato, composto di 18 articoli, viene approvato dall'Assemblea nella totalità dei presenti e si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 10,30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Ciavatta Maria Laura

Ciavatta Maria Laura

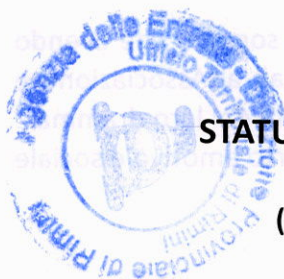
Il Segretario
Ciavatta Chiara

Ciavatta Chiara



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
UFFICIO TERRITORIALE DI RIMINI - TG3
Atto registrato il 9 GIU. 2025 al n. 1028 Serie 3
previo versamento di Euro

Francesco Joshi
(*) Firma su delega della Direzione Provinciale Domenico Geminiani



Allegato "A"

STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale "MONDOSOLE - APS"

(Centro per anoressia, bulimia e binge eating)

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo Settore), una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione "Amici di MONDOSOLE APS", con sede legale nel Comune di Rimini, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5, comma 1;

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; promozione e tutela dei diritti umani, civili e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

A tal fine l'associazione ha come obiettivo lo studio, la sensibilizzazione, la prevenzione e la cura dei disturbi del comportamento alimentare, quali l'anoressia, la bulimia, l'obesità, le dipendenze e le diffusioni relative.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone:

promuovere e facilitare la formazione professionale e media favorendo la collaborazione delle diverse equipe professionali

organizzare interventi formativi e di aggiornamento tecnico-scientifico;

promuovere e favorire la conoscenza dei disturbi del comportamento alimentare allo scopo di agevolare la diagnosi corretta ed una efficace cura delle persone

promuovere, realizzare e sostenere attività culturali, manifestazioni, convegni e seminari di studio nazionali ed internazionali sui temi di interesse per l'associazione

realizzare progetti e campagne di prevenzione della salute alimentare e di informazione che raggiunga i luoghi maggiormente frequentati dai soggetti che presentano disturbi alimentari;

realizzare e divulgare format audio-video di prevenzione e formazione sulle psicologie dell'alimentazione;

progettare, dare assistenza e supervisione ai centri diurni e residenziali specializzati nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare;

promuovere e realizzare iniziative e ricerca scientifica nel campo dei disturbi alimentari, della psicologia e dei campi affini;

Handwritten signatures and notes on the right margin, including "Addegnati", "Cof. S. Carlo", and several illegible signatures.

sostenere l'attività di volontariato, specialmente da parte di quei soggetti che avendo vinto la loro battaglia contro i disturbi alimentari, resteranno legali all'Associazione e porteranno la loro testimonianza a coloro che non sono ancora usciti dal loro dramma. Favorire la nascita di gruppi di aiuto con l'obiettivo di fornire supporto emotivo e sociale ai membri.

Attività di ascolto telefonico

Gestione di uno spazio d'ascolto

Compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali.

Le attività dell'associazione, o quelle ad essa direttamente connesse, sono svolte a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi tramite l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad essere strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore.

Art. 3- Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che ne condividono le finalità e si impegnino a perseguire lo scopo e a rispettarne lo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro.

Il numero degli aderenti è illimitato.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritto o a termine.

Art. 4 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

L'Organo di amministrazione comunica all'interessato la deliberazione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale relazione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:



- Per decesso in caso di persona fisica, per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica;
- Per recesso;
- Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- Per esclusione:
 - Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
 - Per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio degli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di dare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
- Prendere visione dei libri sociali dell'Ente, con possibilità di ottenerne, copia previa richiesta motivata inviata per iscritto all'Organo di amministrazione;
- Esprimere il proprio voto in assemblea, ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I soci sono obbligati a:

- Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- Versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- L'Organo di amministrazione;



Handwritten signatures and notes on the right margin:
 - Top: "Cesare Corbelli" (vertical)
 - Middle: "Cesare Corbelli" (vertical)
 - Bottom: "Cesare Corbelli" (vertical)
 - Far right: "Cesare Corbelli" (vertical)

- Il Presidente;
- L'Organo di revisione legale dei conti;
- L'Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Ai componenti degli organi sociali, con esclusione dell'Organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dall'Organo di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre membri dell'Organo di amministrazione o un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da inviarsi a ciascun associato almeno 15 giorni prima della data della riunione. La convocazione è valida anche quando è inviata a mezzo posta elettronica certificata o altro strumento che ne attesti l'avvenuta spedizione, mediante pubblicazione sul sito.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Approva eventuali regolamenti;
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- Si esprime sulla reiezione di domande di ammissioni di nuovi associati;
- Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;



Handwritten signatures and notes on the left margin:
 - A large, stylized signature at the top.
 - A signature in the middle, possibly reading 'C. P. ...'.
 - A signature at the bottom, possibly reading 'M. ...'.
 - The word 'Assemblea' written vertically in the bottom left corner.

- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
- Individua le attività diverse di cui all'ultimo comma dell'art. 2 che precede.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria occorrono in prima convocazione la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto con il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli stessi, con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 8 – L'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili al massimo per tre mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo di amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di amministrazione.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di amministrazione:

- Nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Curate la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- Predispone il bilancio;
- Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- Predispone l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da inviarsi cinque giorni prima della riunione. La convocazione è valida anche quando è inviata a mezzo posta elettronica o altro strumento che ne attesti l'avvenuta spedizione. In difetto di tale formalità, l'Organo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i membri.

Di regola è convocato ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Alfredo Zvady

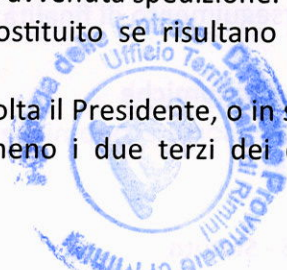
Coprell. Arde

Per [signature]

[signature]

[signature]

[signature]



Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di amministrazione. In caso di accertamento definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 10 – L'Organo di revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs 117/2017.

L'Organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale da tre membri. Se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del montaggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 – Risorse economiche

L'Associazione trae risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:



Carlo Rossi
Capo del Conto
Adone Frania



1. Quote e contributi degli associati;
2. Eredità, donazione e legati;
3. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. Entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 117/2017;
7. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. Entrate da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dell'Associazione, non è mai ripartibile, fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 14 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è compatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 15 – Assicurazione dei volontari

I soci volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Aldegras

Le Copia. Carlo

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

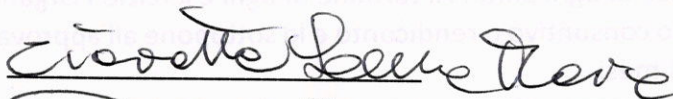
Art. 18 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di Legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanata ed entreranno in vigore.

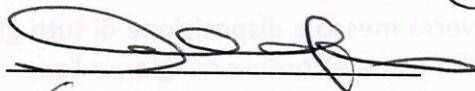
Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

I soci

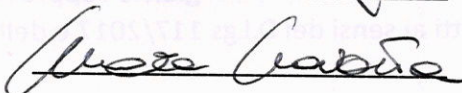
Ciavatta Laura Maria



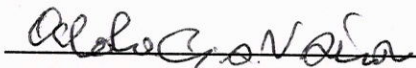
Del Pero Daniele



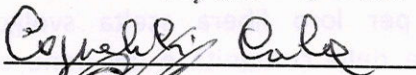
Chiara Ciavatta



Aldo Ciavatta



Carla Capelli



Giovanni Venturini



Andrea Ciavatta

